



## ALLEGATO A alla Dgr n. 1074 del 24 giugno 2014

04/06/2014 14:44 +39-051-796628

ISPRA OZZANO

PAG 01/06



**ISPRA**  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



ISPRA  
PROTOCOLLO GENERALE  
Nr.0023252 Data 04/06/2014  
Tit. C Partenza

Prot.

T-A11

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE SEGRETARIA PARTICOLARE REGIONALE REGIONE DEL VENETO CACCIA, PROTEZIONE AMBIENTALE	
Data di arrivo	
Data registraz.	5 GIU. 2014
Prot. N.	241612
Indice classificazione	Indice di Passobolo
B.000 al. 4	

Alla Regione del Veneto  
Giunta Regionale  
c.a. Assessore Daniele Stival  
PAL.ZZO BALBI - DORSODURO 3901  
30123 VENEZIA  
FAX: 041/2792816  
e-mail: assessore.stival@regione.veneto.it

Oggetto: Proposta di calendario venatorio per la stagione 2014-2015.

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Barbara Amadesi (tel.: 051-65.12.204 - e-mail: barbara.amadesi@isprambiente.it)

In riferimento alla richiesta avanzata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 217696 del 20.05.2014, avendo esaminato la proposta di calendario venatorio ad essa allegata, si comunica quanto segue.

Tra i vari argomenti delegati dallo Stato alle Regioni, siano esse a statuto speciale od ordinario, vi è anche la gestione faunistico-venatoria. Tale autonomia si estrinseca nei limiti delle tematiche attinenti la tutela ambientale e la conservazione della natura, sanciti dalla legge n. 157/92 e rimasti di pertinenza statale; si vedano al riguardo anche i pronunciamenti su materie specifiche, ma di ampia valenza (come nel caso dell'elenco delle specie cacciabili e dei tempi di caccia), della Corte Costituzionale.

In questo contesto, nell'impostare la formulazione del proprio parere su un provvedimento complesso e articolato come quello in esame, lo scrivente Istituto ha ritenuto opportuno analizzare e trattare i diversi aspetti biologici e tecnici di competenza. Di seguito vengono quindi formulate valutazioni articolate sui temi affrontati dal provvedimento in oggetto che a parere di questo Istituto non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico in considerazione del quadro normativo vigente; sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

#### SPECIE CACCIABILI, PERIODI E MODALITÀ DI CACCIA

##### Uccelli

A seguito della modifica dell'art. 18 della legge n. 157/92 intervenuta tramite l'approvazione della legge comunitaria 2009, questo Istituto, con nota prot. n. 25495/T-A11 del 28 luglio 2010, ha provveduto a trasmettere alle Amministrazioni regionali il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42". In tale documento, che per comodità di consultazione si allega anche alla presente, vengono fornite precise indicazioni circa:

- i periodi di caccia per le specie ornitiche che dovrebbero essere adottati nell'ambito dei calendari venatori regionali;
- la sospensione del prelievo per alcune specie in cattivo stato di conservazione a livello nazionale e/o regionale;
- la necessità di adottare piani di prelievo per alcune specie come premessa per consentirne la caccia;
- le modalità del prelievo per alcune specie nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere.



Per un'analisi delle motivazioni biologiche e tecniche che stanno alla base di tali indicazioni si rimanda all'esame del documento appena citato. Per molte specie i periodi e le modalità di prelievo riportati nella proposta di calendario venatorio in esame risultano più estesi rispetto a quelli indicati nello stesso documento e non sono condivisibili da parte di questo Istituto che, pertanto, esprime parere sfavorevole alla loro adozione. In particolare si evidenziano le criticità di seguito riportate.

- Per Merlo e Tortora la caccia per tutto il mese di settembre (pre-apertura) dovrebbe essere consentita per un massimo di 3 giornate complessive, esclusivamente nella forma d'appostamento e con un carniere giornaliero massimo di 5 capi per cacciatore.
- Pre-apertura della caccia al Colombaccio durante il mese di settembre e apertura generale della caccia a questa specie il 21 settembre, anziché il 1° ottobre, quando il prelievo ha una maggiore possibilità di essere distribuito su più popolazioni di diversa origine, evitando quindi un eccessivo impatto sulla sola popolazione nidificante.
- Caccia a Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera e Cornacchia grigia dal 21 settembre al 1° ottobre in forma vagante e/o da appostamento, anziché esclusivamente da appostamento.
- Mancata sospensione della caccia al Combattente e alla Moretta.
- Apertura della caccia a Starna, Fagiano, Allodola, Quaglia, Beccaccia, Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Alzavola, Mestolone, Moriglione, Canapiglia, Porciglione, Fischione, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Pavoncella, Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello il 21 settembre anziché il 1° ottobre.
- Chiusura della caccia alla Quaglia il 31 dicembre, anziché il 31 ottobre.
- Chiusura della caccia a Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Alzavola, Mestolone, Moriglione, Canapiglia, Porciglione, Fischione, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino e Pavoncella al 31 gennaio, anziché al 20 gennaio.
- Chiusura della caccia alla Beccaccia il 19 gennaio, anziché il 31 dicembre, data auspicabile visto lo stato di conservazione della specie, che è attualmente considerata in declino a livello europeo, e la forte pressione venatoria a cui viene sottoposta.
- Chiusura della caccia al Tordo bottaccio il 19 gennaio e a Tordo sassello e Cesena il 31 gennaio, anziché il 10 gennaio.
- Mancato rispetto dell'arco temporale di cui alla legge n. 157/92, art. 18, comma 2 per quanto riguarda il periodo di caccia a Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera e Cornacchia grigia.
- Caccia al Colombaccio nel mese di gennaio in forma vagante e/o da appostamento, anziché esclusivamente da appostamento;
- Dal 21 gennaio, l'attività venatoria può essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Inoltre, considerando che tale periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di rapaci rupicoli, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o parzialmente tali.
- Chiusura della caccia alla Starna e al Fagiano il 31 dicembre (31 gennaio nelle Aziende faunistico-venatorie), anziché il 30 novembre. La caccia alla Starna e l'eventuale prolungamento della caccia per il Fagiano oltre il 30 novembre dovrebbero essere subordinati alla verifica dello *status* locale delle popolazioni e alla predisposizione di piani di prelievo.



- Carniere giornaliero per la Quaglia pari a 10 capi anziché 5 capi e tetto di prelievo annuale pari a 50 anziché 25 capi.
- Carniere giornaliero per l'Allodola pari a 20 capi anziché 10 capi e tetto di prelievo annuale pari a 100 anziché 50 capi.
- Carniere giornaliero per la Pavoncella pari a 10 capi anziché 5 capi e tetto di prelievo annuale pari a 50 anziché 25 capi.
- Mancanza di specifici limiti di carniere giornaliero per la Tortora e tetto di prelievo annuale pari a 100 capi anziché 25 capi.
- Tetto di prelievo annuale pari a 50 capi anziché 25 capi per il Codone.
- Inserimento quale specie cacciabile della Pernice rossa *Alectoris rufa*, *taxon* alloctono per il Veneto. L'inserimento della Pernice rossa tra le specie cacciabili nelle aziende agri-turistiche venatorie, dove è consentito solo "l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento", si configura di fatto come una introduzione in natura di una specie alloctona, pratica vietata ai sensi del D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03 e rappresenta un'operazione non condivisibile sul piano biologico e tecnico. A tal riguardo si fa notare che, nonostante gli individui rilasciati siano generalmente caratterizzati da una mortalità molto elevata, una quota degli stessi può sopravvivere e riprodursi, come testimoniato dall'origine delle popolazioni di Pernice rossa oggi presenti in alcuni areali italiani, non potendo quindi escludersi il rischio di inquinamento genetico delle popolazioni di Coturnice.
- Rilascio di quaglie d'allevamento nelle Aziende agri-turistiche-venatorie. La possibilità di immettere quaglie appare non condivisibile se si considera che attualmente in Italia non vi sono allevamenti di quaglia comune (*Coturnix c. coturnix*), bensì allevamenti di quaglia giapponese (*Coturnix coturnix japonica*) o loro ibridi. L'immissione in natura di quaglie giapponesi e soprattutto degli esemplari ibridi, ancorché vietata dal D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03, rappresenta una minaccia per la conservazione della quaglia comune. Va osservato, infatti, che tra i due *taxa* esistono evidenti differenze nel canto e nel comportamento migratorio. Inoltre, le quaglie giapponesi allevate appartengono a ceppi selezionati dall'uomo già da alcune centinaia di anni, tanto che correntemente queste quaglie vengono considerate in via di domesticazione ed hanno perso in larga misura il comportamento migratorio. Diversi studi recenti dimostrano come le quaglie allevate, una volta immesse in natura, si ibridino con successo con la quaglia comune. Immissioni consistenti e diffuse di quaglie giapponesi o di ibridi possono, quindi, determinare forme d'inquinamento genetico a carico delle popolazioni di quaglia comune, dovute anche al fatto che, nonostante la mortalità degli individui rilasciati sia generalmente molto elevata, una quota dei soggetti immessi può sopravvivere e riprodursi. Ciò ha come conseguenza un peggioramento delle popolazioni di quaglia comune in termini di fitness e ripercussioni sulla loro capacità di sopravvivenza in natura, nonché l'alterazione dei loro comportamenti riproduttivi e di migrazione. Di seguito si riportano le fonti bibliografiche a sostegno di quanto affermato.

M. Barilani, S. Deregnacourt, S. Gallego, L. Galli, N. Mucci, R. Piombo, M. Puiggever, S. Rimondi, J.D. Rodríguez-Tejciro, S. Spanò, E. Randi (2005) - Detecting hybridization in wild (*Coturnix c. coturnix*) and domesticated (*Coturnix c. japonica*) quail populations - Biological Conservation, Volume 126, Issue 4: 445-455.

Deregnacourt, S., Guyomarc'h, J.-C. And Belhamra, M. (2005), Comparison of migratory tendency in European Quail *Coturnix c. coturnix*, domestic Japanese Quail *Coturnix c. japonica* and their hybrids - Ibis, 147: 25-36.



**ISPRA**  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

S. Lumineau, A. Vignal, JM. Boutin, X. Rognon, 2010 – Evidence for introgressive hybridization of wild common quail (*Coturnix coturnix*) by domesticated Japanese quail (*Coturnix japonica*) in France – Conservation Genetics, vol.11, 3, 1051-1062.

Per quanto sopra discusso questo Istituto ritiene che l'immissione di quaglie giapponesi e loro ibridi dovrebbe essere esclusa nell'ambito delle attività di tipo venatorio o cinotecnico.

- La concessione delle giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1° ottobre – 30 novembre in taluni contesti potrebbe determinare un aumento non trascurabile della pressione venatoria nei confronti delle specie migratrici; per tale ragione si ritiene opportuno che eventuali decisioni in tal senso siano assunte solo previa verifica della compatibilità con le esigenze di conservazione delle popolazioni sottoposte a prelievo. L'attuazione di forme corrette di gestione dell'avifauna migratrice comporta infatti la necessità che le amministrazioni promuovano analisi efficaci delle statistiche venatorie per valutare l'impatto del prelievo venatorio nei confronti delle singole specie di migratori cacciabili. La concessione di cui trattasi, sancita dall'art. 18, comma 6, della legge 157/92, tende infatti a contemplare la possibilità di conservare determinate consuetudini locali di caccia ai migratori, considerato che nel periodo indicato si verifica genericamente un più intenso flusso migratorio. Tuttavia, alcune specie cacciabili sono attualmente indicate a livello europeo in flessione e considerate in cattivo stato di conservazione, per cui sarebbero richieste misure specifiche di controllo dell'impatto venatorio, segnatamente per la "deroga" di cui trattasi.

Lo scrivente Istituto ha più volte evidenziato la necessità di disporre di informazioni tecniche adeguate al fine di poter quantificare l'entità della pressione venatoria sull'avifauna migratrice in conseguenza alla concessione di giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1° ottobre – 30 novembre. La dimensione dell'incremento del prelievo e le sue conseguenze in termini conservazionistici e gestionali può essere infatti valutata solo se codesta Amministrazione sarà in grado di organizzare adeguatamente la raccolta e l'analisi dei dati di carniero. In tal senso si richiede che vengano inviati i totali dei capi abbattuti nel corso di tutta la stagione venatoria e nel corso dei mesi di ottobre e novembre, relativamente a ciascuna specie oggetto di prelievo e suddivisi per decadi evidenziando quanto è stato abbattuto durante le giornate ordinarie e quanto durante le giornate aggiuntive. Solo disponendo di questi dati sarà possibile una prima valutazione dell'impatto, calcolando l'incremento del prelievo su ciascuna specie dovuto all'applicazione della deroga. Allo stato attuale, in assenza di ulteriori elementi specifici di conoscenza sull'entità del prelievo esercitato in relazione all'andamento temporale dei flussi migratori, si ritiene che la deroga in questione non risponda ad un opportuno principio di precauzione.

#### Mammiferi

**Tempi di caccia per la piccola selvaggina stanziale** - Risulta criticabile l'apertura della caccia alla Lepre comune alla terza domenica di settembre, anziché al 1° ottobre, e la mancata introduzione di forme di prelievo sostenibile basate su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri. Si ritiene altresì che tali indicazioni andrebbero estese anche alle popolazioni naturalizzate nel passato di Coniglio selvatico, specie para-autoctona per il nostro Paese. Per evidenti ragioni tecniche ed organizzative e di efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria, questo Istituto ritiene opportuno che la data di apertura della caccia alla piccola selvaggina stanziale, esercitata tradizionalmente in forma vagante, suggerita per i Galliformi (1° ottobre) venga adottata anche per la Lepre comune ed il Coniglio selvatico. Inoltre, anche per i Lagomorfi ciò consentirebbe un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva. È noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine di Lepre comune sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita.



Nel caso della Volpe si forniscono le seguenti indicazioni:

- prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore: i periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale;
- caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 1° ottobre – 31 gennaio.

#### PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO CANI

L'inizio dell'attività di addestramento cani alla terza domenica di agosto appare prematuro in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi giorni di settembre l'epoca di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio).

#### ULTERIORI ASPETTI RILEVANTI AI FINI DELLA PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA REGIONALE

Per completare le osservazioni al provvedimento in esame, si ritiene opportuno segnalare a codesta Amministrazione alcune questioni che richiedono un'attenta valutazione.

1. **Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA** - Con legge n. 66 del 6.2.06 l'Italia ha formalmente aderito all'accordo internazionale denominato AEWA (*African-Eurasian Waterbird Agreement*), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori. Tale accordo, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio. In particolare, viene richiesto l'utilizzo di cartucce atossiche nelle zone umide (anche quelle non ricadenti nei siti della Rete Natura 2000), la raccolta di informazioni sui cernieri effettuati ed il controllo del bracconaggio.
2. **Tipologia di munizioni per lo svolgimento dell'attività venatoria** - Recenti studi sugli effetti delle munizioni contenenti piombo utilizzate per la caccia agli Ungulati in armi a canna sia liscia che rigata hanno evidenziato seri effetti negativi sulla conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi che ingeriscono le carni degli animali feriti e non recuperati o le interiora abbandonate sul luogo dell'abbattimento. Tale ingestione, anche in quantità assai limitate, determina una forma di intossicazione che può accrescere in maniera significativa il tasso di mortalità nelle popolazioni locali delle specie più sensibili. Inoltre è stata riscontrata una potenziale pericolosità anche per la salute umana a causa della frammentazione dei proiettili. La stessa frammentazione avviene anche nel caso dei pallini utilizzati per la caccia agli uccelli, come dimostrato per lo Storno in un recente lavoro pubblicato su *European Journal of Wildlife Research* (Embedded lead shot in European starlings *Sturnus vulgaris*: an underestimated hazard for human and birds of prey. DOI 10.1007/s10344-013-0725-8). L'assunzione del piombo da parte dell'uomo avviene perché i frammenti che si trovano nel tessuto muscolare sono di dimensioni estremamente ridotte o addirittura polverizzati e dunque non vengono rimossi durante la macellazione e il successivo confezionamento delle carni. La cottura delle carni utilizzando condimenti a basso pH, inoltre, determina il passaggio da piombo metallico a piombo ionico, favorendo l'assunzione di questo elemento da parte dell'organismo (Bioaccessibility of Pb from Ammunition in Game Meat Is Affected by Cooking Treatment. doi:10.1371/journal.pone.0015892). Pertanto, si suggerisce a codesta Amministrazione di sensibilizzare i cacciatori circa questa problematica. Contestualmente, si raccomanda la rapida e totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo per la caccia agli Ungulati, data la facile reperibilità sul mercato di munizioni alternative, caratterizzate da prestazioni balistiche e costi simili a quelle tradizionali. Tale processo favorirebbe inoltre l'uso esclusivo di armi a canna rigata anche per la caccia al cinghiale; d'altra parte questa soluzione comporterebbe vantaggi anche in termini di sicurezza durante l'esercizio venatorio, in quanto i proiettili sparati da armi a canna rigata mostrano una assai minore



tendenza a frammentarsi e rimbalzare rispetto alle palle in piombo. Per le altre forme di caccia esercitate con munizionamento spezzato si auspica la messa in atto di un programma che preveda la graduale sostituzione delle tradizionali munizioni contenenti piombo con munizionamento alternativo. Per informazioni di maggiore dettaglio in merito a questa problematica si rimanda alla pubblicazione edita da questo Istituto "Il piombo nelle munizioni da caccia: problematiche e possibili soluzioni", consultabile al seguente link: <http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/il-piombo-nelle-munizioni-da-caccia-problematiche-e-possibili-soluzioni>.

3. *Valutazione d'incidenza della caccia sulla rete Natura 2000* - L'armonizzazione delle misure di tutela previste dalle direttive n. 147/2009/CE e n. 92/43/CEE con la regolamentazione della caccia comporta la necessità di effettuare una valutazione preventiva dell'impatto che le pratiche connesse all'esercizio venatorio possono avere sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario. A questo riguardo si ritiene vada considerata l'opportunità di sottoporre a valutazione d'incidenza non solamente gli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria, ma anche i calendari regionali attraverso una concertazione con i competenti uffici regionali. Inoltre la valutazione d'incidenza della caccia sulla conservazione di ciascuno dei siti della Rete Natura 2000 dovrebbe essere effettuata, sito per sito, avendo a riferimento il relativo formulario o il piano di gestione se approvato.

Rimanendo disponibili a fornire eventuali chiarimenti, s'inviano distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSULENZA

(Dott. Piero Genovesi)

n. 1 allegato

BA/1r  
Rif. Int. 20951/2014